

## ARTICOLO 1

(Statuto)

1. Il quarto comma dell'art. 4 della LR 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi' sostituito:

"4. Gli statuti si conformano alle disposizioni di cui ai successivi articoli da 6 a 17. Questi ultimi si applicano comunque per le parti non disciplinate dallo stato e prevalgono su quelle diversamente disciplinate dallo statuto stesso, salvo, in quest'ultimo caso, che la legge regionale ne consenta la derogabilita'."

2. Il quinto comma del medesimo articolo e' abrogato.

## ARTICOLO 2

(Regolamenti)

1. L'art. 5 della LR 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi' sostituito:

"Art. 5  
(Regolamenti)

1. Le comunita' montane, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adottano regolamenti che, tra l'altro, disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, dei servizi, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

2. I regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi osservano i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

3. A tali effetti i regolamenti, in conformita' con i criteri stabiliti dallo statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilita' attinenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformita' con quanto previsto all'art. 51, terzo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonche' all'art. 3, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29."

## ARTICOLO 3

(Assemblea - Composizione ed elezione dei membri)

1. Il secondo comma dell'art. 7 della LR 18 agosto 1992, n. 39, e' cosi' sostituito:

"2. Qualora lo statuto della comunita' montana disciplini la composizione dell'assemblea e le modalita' di elezione dei membri secondo criteri non compatibili con quelli di cui al primo comma, fino all'adeguamento dello statuto medesimo, i comuni eleggono i propri rappresentanti nel numero e con le modalita' di cui all'allegato 3 della presente legge".

#### ARTICOLO 4

(Assemblea - Compiti)

1. L'art. 8 della LR 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi' sostituito:

"Art. 8

(Assemblea - Compiti)

1. L'assemblea delibera:

- a) lo statuto e i regolamenti dell'ente;
- b) i bilanci, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) i piani pluriennali ed annuali ed i programmi di intervento, l'adozione del piano di sviluppo socio-economico e dei suoi aggiornamenti;
- d) l'accettazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi delegati o subdelegati alla comunita' montana da uno o da alcuni dei comuni facenti parte della stessa, ai sensi dell'art. 3, nono comma;
- e) la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;
- f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a societa' di capitali;
- g) gli statuti delle aziende speciali;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche ed istituzioni;
- i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuthe che non siano espressamente previste in atti dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;
- m) le dotazioni organiche del personale;
- n) l'elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- o) gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i rapporti con i comuni che ne fanno parte;
- p) le indennita' degli amministratori della comunita' montana;
- q) gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attivita' della

giunta esecutiva e gli altri compiti previsti dalla presente legge.

2. Le deliberazioni di cui al primo comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, 2o comma.

3. Fino all'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordinamento del servizio sanitario nazionale, l'assemblea continua inoltre ad esercitare le funzioni di cui al decimo comma dell'art. 3, attribuite alla medesima da leggi statali e regionali. "

## ARTICOLO 5

(Assemblea - Durata in carica)

1. Il quarto e il quinto comma dell'art. 9 della LR 18 agosto 1992, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o piu' comuni ricompresi nella comunita' montana, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le loro rappresentanze nell'assemblea.

Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.

5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche con legge 25 marzo 1993, n. 81, i rappresentanti eletti nell'assemblea dal consiglio comunale disciolto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato.

In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco negli organi della comunita' montana."

2. Il sesto comma del medesimo art. 9 e' abrogato.

## ARTICOLO 6

(Assemblea - Funzionamento)

1. L'art. 10 della LR 18 agosto 1992, n. 39, e' cosi' sostituito:

"Art. 10

(Assemblea - Funzionamento)

1. Il funzionamento dell'assemblea e' disciplinato da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.

2. Il regolamento, in conformita' con le disposizioni dello statuto, puo' prevedere che l'assemblea possa riunirsi in

seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti la medesima.

3. Fino all'approvazione del regolamento, salvo che lo statuto non disponga diversamente, si applicano le norme vigenti per il consiglio del comune sede della comunità montana in quanto compatibili.

L'assemblea può integrare tali norme allo scopo di garantire una migliore funzionalità dell'organo.

4. Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche con legge 25 marzo 1993, n. 81."

## ARTICOLO 7

(Assemblea - Insediamento)

1. L'art. 11 della LR 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

"Art. 11

(Assemblea - Insediamento)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i comuni esprimono i loro rappresentanti nell'assemblea della comunità montana secondo i criteri di cui all'allegato 3. I relativi atti, esecutivi ai sensi della legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

2. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente della comunità montana, via via che ad esso pervengono i relativi atti da parte dei comuni, che devono comunque essere adottati, ai fini dell'integrazione, entro il termine di sei mesi dall'insediamento dell'assemblea.

3. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art. 9, quarto e quinto comma.

4. Qualora l'assemblea sia costituita, ai sensi del primo e del secondo comma, da un numero di componenti inferiore a quello previsto in conformità con la presente legge, le maggioranze per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento alla composizione ridotta dell'assemblea.

5. Lo statuto puo' disporre in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo."

#### ARTICOLO 8

(Assemblea - Prima seduta)

1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della LR 18 agosto 1992, n. 39 sono cosi' sostituiti:

"2. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea elegge il presidente e la giunta esecutiva.

\*\*\* doppio 2 ?

2. Lo statuto puo' disporre in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti commi."

#### ARTICOLO 9

(Giunta esecutiva - Composizione)

1. L'art. 13 della LR 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi' sostituito:

"Art. 13

(Giunta esecutiva - Composizione)

1. La giunta esecutiva e' composta dal presidente e da un numero di membri, non inferiore a quattro e non superiore:

- a) a tutto per le comunita' montane, per le quali la legge regionale prevede un'assemblea costituita, al massimo, da cinquanta o piu' componenti;
- b) a sei negli altri casi.

2. Per le comunita' montane comprendenti due soli comuni, la Giunta e' composta, oltre che dal Presidente, da due membri.

3. Su proposta del presidente l'assemblea puo' deliberare la revoca di singoli componenti la giunta.  
La revoca e' approvata con la medesima maggioranza con cui e' stata eletta la giunta, ai sensi del successivo art. 16.

4. I componenti revocati ovvero dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa sono sostituiti dall'assemblea con le modalita' di cui all'art. 16.

5. Qualora lo statuto della comunita' montana disciplini la composizione della giunta secondo criteri non compatibili con quelli di cui al primo e secondo comma, fino all'adeguamento

dello statuto medesimo, la giunta esecutiva e' composta, oltre che dal presidente dal numero dei membri previsto come massimo ai sensi del primo comma, ovvero dal numero previsto dal secondo comma."

#### ARTICOLO 10

(Durata in carica - Mozione di sfiducia)

1. Dopo l'art. 13 della LR 16 agosto 1992, n. 39 e' aggiunto il seguente art. 13 bis:

"Art. 13 bis

(Durata in carica - Mozione di sfiducia)

1. La giunta esecutiva dura in carica fino al suo rinnovo.
2. La cessazione della carica, a qualsiasi titolo, del presidente o di altre meta' degli altri membri comporta la decadenza della giunta. La decadenza ha effetto, ai sensi del primo comma, dalla elezione della nuova giunta.
3. La giunta esecutiva decade altresì in caso di approvazione da parte della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, per appello nominale, di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti medesimi.
4. La mozione di sfiducia di cui al precedente comma deve essere motivata e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico nonche' di un nuovo presidente e di una nuova giunta, ai sensi del successivo art. 16.
5. La mozione e' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la elezione del presidente e della giunta proposti nella medesima ai sensi del quarto comma.
7. Il voto dell'assemblea contrario ad una proposta della giunta esecutiva non ne comporta le dimissioni."

#### ARTICOLO 11

(Giunta esecutiva - Compiti)

1. L'art. 14 della LR 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi' sostituito:

"Art. 14

(Giunta esecutiva - Compiti)

1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonche' i compiti non attribuiti ad

altri organi della comunità montana, al segretario e ai funzionari dirigenti in conformità alla presente legge.

2. La giunta esecutiva adotta nei casi d'urgenza le variazioni di bilancio di competenza dell'assemblea, da sottoporre a ratifica dell'assemblea stessa nei centoventi giorni successivi, a pena di decadenza.

3. La giunta esecutiva provvede alle nomine e alle designazioni di propria competenza concernenti i rappresentanti della comunità montana in enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di inadempimento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17, secondo comma, il Comitato regionale di controllo esercita i poteri sostitutivi ai sensi del titolo II, sezione III della LR 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali".

## ARTICOLO 12

(Giunta esecutiva - Funzionamento)

1. L'art. 15 della LR 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

"Art. 15

(Giunta esecutiva - Funzionamento)

1. La giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Salvo che lo statuto non preveda diversamente, la giunta esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze."

## ARTICOLO 13

(Giunta esecutiva e suo presidente Modalità di elezione)

1. L'art. 16 della LR 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

"Art. 16

(Giunta esecutiva e suo presidente. Modalità di elezione)

1. Il presidente e la giunta esecutiva sono eletti con un'unica votazione dall'assemblea al proprio interno.

2. L'elezione avviene sulla base di uno o più documenti programmatici, ciascuno dei quali sottoscritto da almeno un terzo dei membri dell'assemblea e contenente i nominativi del presidente e degli altri componenti la giunta esecutiva proposti.

3. All'elezione si procede con votazione e scrutinio palese a

seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese da ciascuno dei candidati alla carica di presidente.

4. Il presidente e la giunta esecutiva sono eletti a maggioranza dei componenti l'assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. Alla votazione devono partecipare almeno tre quinti dei componenti l'assemblea.

5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi. La seduta e' valida se e' presente la maggioranza dei componenti l'assemblea e risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, e' eletto quale presidente, con la rispettiva giunta, il candidato piu' anziano in eta'.

6. Lo statuto puo' disporre in deroga alle disposizioni del presente articolo."

#### ARTICOLO 14

(Presidente - Compiti)

1. Il secondo comma dell'art. 17 della LR 18 agosto 1992, n. 39, e' cosi' sostituito:

"2. Al presidente e' inoltre trasferita la competenza di cui all'art. 14, terzo comma qualora la giunta esecutiva non abbia deliberato le nomine e le designazioni entro i tre giorni precedenti la scadenza del termine prescritto."

#### ARTICOLO 15

(Istituti di partecipazione)

1. L'art. 18 della LR 18 agosto 1992, n. 39, e' cosi' determinato:

"Art. 18  
(Istituti di partecipazione)

1. Lo statuto puo' prevedere, quale ulteriore strumento di partecipazione alla comunita' montana dei comuni compresi nella stessa, uno speciale organo, con funzioni consultive, costituito dai sindaci dei comuni medesimi e denominato conferenza dei sindaci. Il funzionamento e i compiti di tale organo sono disciplinati dallo statuto.

2. Si applicano inoltre alle comunita' montane, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6, nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 e nell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativamente alla partecipazione

popolare all'amministrazione locale, al diritto di accesso e di informazione dei cittadini e al difensore civico.

3. Il difensore civico eventualmente istituito dalla comunità montana ai sensi del precedente comma può svolgere le proprie funzioni anche per conto dei comuni facenti parte della comunità montana che abbiano conferito alla stessa tale facoltà con propria deliberazione consiliare."

#### ARTICOLO 16

(Controllo sugli organi)

1. Al primo comma dell'art. 25 della LR 18 agosto 1992, n. 39, dopo le parole "della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono aggiunte le parole "e successive modifiche con legge 25 marzo 1993, n. 81".

2. Al secondo comma del predetto art. 25, dopo le parole "ai sensi dell'art. 39 della citata legge" sono aggiunte le parole "così come modificato dall'art. 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81".

#### ARTICOLO 17

(Revisione economico - finanziaria)

1. L'art. 26 della LR 18 agosto 1992, n. 26 è così sostituito:

"Art. 26

(Revisione economico - finanziaria)

1. Le funzioni di revisione economico - finanziaria sono svolte da un revisore dei conti, nominato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I requisiti, la durata in carica, i compiti e le responsabilità del revisore dei conti sono disciplinati dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dal DL 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica".

3. Al revisore dei conti della comunità montana si applicano le disposizioni previste dalle leggi statali per i revisori dei conti dei comuni."

#### ARTICOLO 18

(Il Segretario)

1. L'art. 27 della LR 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituito:

"Art. 27

(Il Segretario)

1. La Comunità montana ha un segretario titolare, dipendente di ruolo.
2. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale.
3. Lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario e per eventuali altre funzioni."

#### ARTICOLO 19

(Indennità degli amministratori)

1. Dopo l'art. 27 della LR 18 agosto 1992, n. 39 e' inserito il seguente art. 27 bis:

"Art. 27 bis

(Indennità degli amministratori)

1. Ai presidenti delle comunità montane e' corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità di carica mensile entro i limiti di quella prevista per il sindaco di un comune non capoluogo di provincia o di regione avente la stessa popolazione della comunità montana.

2. Agli altri componenti

la giunta esecutiva e' corrisposta

una indennità di carica entro i limiti del cinquanta per cento di quella fissata per il presidente.

3. La misura dell'indennità e' deliberata dall'assemblea a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le indennità di presenza spettanti ai componenti l'assemblea, determinata ai sensi dell'art. 4 della LR 8 novembre 1982, n. 81, come modificato dalla LR 4 agosto 1986, n. 36, possono essere aumentate fino al 50%.

L'aumento e' deliberato con le modalità di cui al terzo comma.

5. I criteri per la determinazione delle indennità di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 aprile 1993.

6. La LR 16 maggio 1988, n. 33, e' abrogata."

#### ARTICOLO 20

(Suppressione della comunità montana dell'Amiata e costituzione e insediamento delle due comunità montane subentranti)

1. I commi da due a otto dell'art. 29 della LR 18 agosto 1992, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Fino alla sua soppressione, la comunita' montana continua ad esercitare le funzioni ad essa attribuite o delegate.

3. Dalla data del decreto di soppressione e comunque decorso il termine di cui al primo comma, il presidente in carica della comunita' montana assume le funzioni di commissario liquidatore dell'ente, cui compete predisporre:

- a) lo stato di consistenza dei beni di proprieta' dell'ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
- b) l'elenco del personale della comunita' montana, con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa;
- c) un piano di successione per il trasferimento dei beni dei rapporti attivi e passivi, del personale della comunita' montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della LR 11-9-1989, n. 62, nonche' delle funzioni, a favore delle due comunita' montane costituite nelle zone delimitate I1 e I2 di cui all'allegato 1 della presente legge.

4. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data di assunzione delle proprie funzioni, predisponde gli atti di cui al comma precedente e li trasmette alla giunta regionale.

5. Il piano di successione e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati.

6. Contestualmente all'approvazione del piano di successione, il presidente della giunta regionale, previa acquisizione dei dati necessari dai sindaci dei comuni interessati, costituisce con proprio decreto le due comunita' montane di cui al terzo comma, lettera c), e ne determina la composizione dell'assemblea. Con lo stesso decreto, da inoltre mandato al commissario liquidatore di cui ai commi precedenti di curare l'insediamento delle assemblee delle due nuove comunita' montane, nei termini appositamente stabiliti.

7. Il commissario liquidatore, dal momento in cui assume le funzioni e fino alla data di esecutivita' del piano di successione, provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso, ivi compresa la gestione delle funzioni delegate o attribuite con legge regionale. A decorrere dalla data di costituzione delle due nuove comunita' montane e fino alla data di insediamento delle rispettive assemblee, il commissario liquidatore svolge, per conto delle due comunita' montane, i compiti e le attivita' strettamente necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e a dare attuazione al piano di successione".

2. Per la composizione e la elezione degli organi delle due nuove comunita' montane di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della presente legge.

#### ARTICOLO 21 (Prima applicazione)

1. L'art. 36 della LR 18 agosto 1992, n. 39, e' abrogato.

#### ARTICOLO 22 (Criteri di composizione e modalita' di elezione dell'assemblea delle comunita' montane)

1. L'allegato 3 della LR 18 agosto 1992, n. 39, e' cosi' sostituito:

"Allegato 3

#### CRITERI DI COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITA' MONTANE

1. L'assemblea delle comunita' montane e' composta dal seguente numero di membri stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricadenti nella comunita' montana:

- 50 membri: oltre i 50.000 residenti;
- 40 membri: oltre i 20.000 residenti;
- 30 membri: fino a 20.000 residenti.

Per i comuni parzialmente montani ricadenti nelle comunita' montane corrispondenti alle zone A, C, D, E, F, G, H, I1, I2 e L ai sensi del primo comma dell'allegato 1) della presente legge, il numero dei membri dell'assemblea di cui al precedente comma e' stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente nei comuni suddetti.

Per le comunita' montane comprendenti piu' di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito ai sensi dei precedenti commi, e' aumentato delle seguenti unita':

- 10 membri: 7- 8- 9 comuni;
- 20 membri: 10-11-12 comuni;
- 30 membri: 13-14-15 comuni;
- 40 membri: oltre i 15 comuni.

2. Ciascun comune ricompreso nella comunita' montana esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea della comunita' montana. Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai comuni in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuno dei comuni stessi, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente punto 1).

I singoli comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel territorio montano del comune e quella residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunita' montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del punto 1). I quozienti cosi' ricavati per ciascun comune individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di diritto di cui al primo comma.

Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni parzialmente montani, per popolazione residente nel territorio montano del comune si intende quella risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla base dei dati ISTAT e degli altri dati disponibili presso il comune e riferita alla data dell'ultimo censimento.

3. Il sindaco di ciascun comune ricompreso nella comunita' montana fa parte di diritto dell'assemblea della comunita' montana.

Esso e' computato fra i rappresentanti del rispettivo comune da esprimersi del precedente punto 2.

4. Gli altri rappresentanti di ciascun comune nell'assemblea della comunita' montana sono espressi in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche elette nel consiglio comunale.

Per ciascuna lista politica per la quale siano stati eletti consiglieri comunali fa pertanto parte dell'assemblea della comunita' montana un numero di rappresentanti che, rispetto ai complessivi rappresentanti del comune nell'assemblea stessa, meno il rappresentante di diritto di cui al precedente punto 3, sta nello stesso rapporto esistente tra i consiglieri comunali eletti per la lista e il complesso dei consiglieri del comune meno il sindaco. I quozienti cosi' ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del numero dei rappresentanti da esprimersi complessivamente ai sensi del primo comma, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea della comunita' montana.

A parita' di resti di cui al precedente comma, tra due o piu' liste politiche, si applica il criterio sussidiario del maggior quoziente tra voti ottenuti dalla lista, nell'elezione del consiglio comunale, e numero di consiglieri comunali

eletti per la lista.

5. Un rappresentante della minoranza di ogni consiglio comunale ha comunque diritto di far parte dell'assemblea della comunità montana.

Qualora i criteri di stretta proporzionalità di cui al precedente punto 4 comportassero che nessun rappresentante della minoranza debba far parte dell'assemblea della comunità montana, i criteri stessi si applicano con il limite del necessario rispetto del principio di cui al primo comma."

#### ARTICOLO 23

(Adeguamento degli statuti)

1. Le comunità montane, ove necessario, adeguano gli statuti alle disposizioni della presente legge entro la data di scadenza delle attuali assemblee, determinata ai sensi dell'art. 9, primo comma della LR 18 agosto 1992, n. 39.

#### ARTICOLO 24

(Efficacia della legge)

1. La presente legge acquista efficacia con il primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della legge stessa e con il conseguente rinnovo delle rappresentanze dei comuni nell'assemblea delle comunità montane.

2. Nel caso di elezioni amministrative parziali precedenti il primo rinnovo ordinario dei consigli comunali, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le loro rappresentanze nell'assemblea della comunità montana secondo i nuovi criteri di cui all'art. 22. Le rappresentanze degli altri comuni nell'assemblea rimangono invariate.

3. Acquistano altresì efficacia con l'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni della stessa:

- art. 2;
- art. 5, limitatamente alle modalità di rinnovo dell'assemblea nel caso di elezioni amministrative parziali;
- art. 7, limitatamente alle modalità di insediamento dell'assemblea nel caso di elezioni amministrative parziali;
- art. 17;
- art. 18;
- art. 19;
- art. 20;
- art. 23;
- art. 25.

#### ARTICOLO 25

(Interpretazione autentica dell'art. 3, quarto comma della LR 18

agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino delle comunità montane ")

1. L'art. 3, quarto comma della LR 18 agosto 1992, n. 39, nella parte in cui prevede che "le comunità montane continuano comunque ad esercitare le funzioni amministrative in atto loro delegate dalle leggi regionali "deve essere interpretato nel senso che tale continuità si applica anche alle funzioni esercitate nei territori non montani dei comuni parzialmente montani ricompresi nelle zone da A) a L) di cui all'allegato 1) della medesima LR 18 agosto 1992, n. 39.